

Adempimenti SIAN (Servizio Informatico Agricolo Nazionale)

Si ricorda che dal 01 gennaio 2014 è fatto obbligo a tutti i produttori di olive **l'apertura del fascicolo aziendale con la costituzione del registro telematico**.

Non sono tenuti all'obbligo di costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che **producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo** e la cui produzione **non supera 200 kg di olio** per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo) [art. 8, comma 1, lettera b) del DM n. 16059 del 23.12.2013]. Tutti gli altri dovranno assoggettarsi alla nuova normativa salvo la possibilità di lasciare l'olio in esubero in conto deposito presso il frantoio e farsi poi imbottigliare l'eccedenza. In tali casi provvederà il Consorzio agli adempimenti di legge.

Gli olivicoltori con produzione di olio fino a 700 kg: gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato, ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente all'interno del portale SIAN (Portale dell'Olio d'Oliva – Registro di carico e scarico) a condizione che l'olio ottenuto dalla molitura non sia superiore ai 700 chilogrammi per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo). Anche gli olivicoltori inseriti nel circuito delle **DOP/IGP e delle produzioni biologiche** possono trasmettere entro il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente.

NUOVE REGOLE PER L'OLIO "IN ATTESA DI CLASSIFICAZIONE" (circolare MASAF Prot. N. 0316321 del 10/07/2025)

Il Ministero ha evidenziato come la presenza di grandi quantità di olio in giacenza non ancora classificato rappresenti un punto critico per la tracciabilità nazionale. Da qui **l'obbligo – valido per tutti i frantoi e produttori – di registrare entro tempi precisi la classificazione dell'olio come extravergine di oliva, olio di oliva vergine oppure olio di oliva lampante**. La mancata classificazione comporta non solo rischi di irregolarità ma anche sanzioni ai sensi del D. Lgs. 103/2016.

Tutti i soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico degli oli SIAN che detengono olio sfuso proprio o di terzi, dovranno necessariamente attenersi alle tempistiche definite dalla circolare.

Le nuove tempistiche di classificazione:

Tutta la produzione giacente in attesa di classificazione, ottenuta fino al 30 giugno 2025	Va registrato un movimento di classificazione datato al massimo 30 settembre 2025
Tutta la produzione ottenuta fino al 31 dicembre di ciascun anno e giacente in attesa di classificazione.	Deve risultare classificata con apposita movimentazione datata al massimo 10 gennaio dell'anno successivo
Tutta la produzione ottenuta nel mese di gennaio di ciascun anno e giacente in attesa di classificazione.	Deve risultare classificata con apposita movimentazione datata al massimo 10 febbraio dello stesso anno di produzione
Tutta la produzione ottenuta a partire dal mese di febbraio di ciascun anno e giacente in attesa di classificazione.	Deve risultare classificata con apposita movimentazione datata al massimo dopo 6 giorni dalla data di molitura

Tutte le registrazioni devono essere presenti nel SIAN entro il sesto giorno successivo, come di consueto.

Olio in conto deposito presso il frantoio: in questo caso la responsabilità della registrazione della classificazione non è in capo al proprietario delle olive, ma al frantoio stesso, che deve garantire il rispetto della normativa e la corretta tracciabilità dei movimenti. Dunque, seppure la responsabilità della corretta attribuzione della categoria dell'olio sia in capo al proprietario (dunque nel caso di olio di terzi in conto deposito presso il frantoio, spetta al produttore e non al frantoio), **la registrazione della classificazione deve eseguirla il frantoio** e dunque ne è responsabile in caso questa non venisse registrata nelle tempistiche previste dalla circolare. Perciò i produttori che lasceranno l'olio in conto deposito in attesa del ritiro dell'olio sfuso o imbottigliato sono pregati di eseguire le analisi chimiche presso laboratori certificati e portarne una copia al frantoio prima del ritiro.